



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO

Via Annunziata, 4 - 87021 Belvedere Marittimo (CS) - C.F. 82001110780 - C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO

Web: www.liceibelvedere.edu.it - www.liceibelvedere.gov.it - www.liceobelvedere.gov.it

Tel/fax: 0985 82409 - e-mail: cspm070003@istruzione.it - pec: cspm070003@pec.istruzione.it

Prot. n° 6383/V.1.1.1

CIG: ZCB29B3B31

CONTRATTO in regime di PROROGA PER "INSTALLAZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI" PER L'A.S. 2019 - 20 in base all'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi) che consente all'Amministrazione di avvalersi della possibilità di prorogare il contratto d'appalto in essere entro il triennio successivo mantenendo comunque le medesime condizioni contrattuali o condizioni migliorative

L'anno 2019 il 20 del mese di settembre a Belvedere Marittimo presso l'Istituto Scolastico I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA" sono presenti

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE DI BELVEDERE MARITTIMO

Via Annunziata, 4 - 87021 Belvedere Marittimo (CS)

Nella persona della Prof.ssa MARIA GRAZIA CIANCIULLI Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale dell'Istituto Scolastico I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA";

E

Ditta VEMAR sas di v.a. & c., sede legale in Via Giustino Fortunato n° 59/61 - Paterno di Lucania (PZ), iscritta al nr. 67258 del registro delle imprese, P. IVA 00825000763, domiciliata ai fini del presente atto in Via Giustino Fortunato n° 59/61 - Paterno di Lucania (PZ) in persona del sig. Ventre Antonello, legale rappresentante della Ditta (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

PREMESSO

Che l'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo ha inteso doversi dotare del SERVIZIO "INSTALLAZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MUNITE DI SCHEDE" per gli alunni e per il personale della scuola che intende avvalersene per l'anno scolastico 2019 - 20,

VISTA la Determina PROROGA SERVIZIO "INSTALLAZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MUNITE DI SCHEDE" per l'Anno Scolastico 2019-20 (prot.5226 del 04/09/2019);

VISTO che per l'importo a base della procedura per la realizzazione del servizio si fa riferimento al compenso di € 5.000,00 (cinquemila) già oggetto del contratto per l'a.s. 2018/19;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito del Contratto si intende per:

a) **Amministrazione** l'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo

- b) **Contratto:** il presente atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) **Fornitore:** l'impresa che sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- d) **Apparecchiatura/e:** attrezzature così come meglio descritti nel capitolato;
- e) **Regolamento:** codice dei contratti *D. Lgs. 50/2016*

2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Contratto disponga diversamente.

Articolo 3

Oggetto del Contratto e durata

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa al servizio di **INSTALLAZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI**, alla prestazione dei servizi connessi di consegna, installazione e garanzia, di assistenza e manutenzione in favore dell'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo di cui al Capitolato Tecnico. Il presente contratto, ha durata annuale con possibilità di proroga entro il triennio.

Articolo 4

Condizioni della fornitura

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico nonché nel Contratto e nei suoi Allegati pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel bando e nel presente contratto. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Istituto Magistrale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

5. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'Istituto Magistrale e presso le eventuali sedi temporanee di trasferimento studenti (sede IISS di Diamante) dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con lo stesso. Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Istituto Magistrale e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:

a) fornire le apparecchiature ed erogare i servizi connessi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto, negli atti di gara e nell'offerta della ditta che diventa vincolante ai fini dell'erogazione del servizio;

b) garantire l'Istituto Magistrale contro l'evizione ex art. 1476, numero 3 c.c.

c) manlevare l'Istituto Magistrale dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, ovvero a danni derivanti dall'uso delle apparecchiature stesse;

d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo;

f) comunicare tempestivamente all'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura e ad erogare i servizi oggetto del Contratto presso la sede dall'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo.

Articolo 6

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al T.U. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, a favore dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Articolo 7

Consegna, installazione, verifica di funzionalità, collaudo e SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

1. Per l'esecuzione della fornitura oggetto del Contratto, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare e ad installare le predette apparecchiature NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI FORNITE DALL'AMMINISTRAZIONE .

2. La consegna e posa in opera delle apparecchiature oggetto del contratto dovrà essere effettuata entro 3 giorni dalla stipula del contratto.

L'ultimazione dei lavori di consegna sarà accertata da apposito verbale.

Si precisa, inoltre, che la fornitura e la posa in opera si intenderà ultimata quando da apposito verbale, risulteranno soddisfatti tutti gli adempimenti contrattuali.

I MATERIALI ESAUSTI, TONER, CARTUCCE e relativi contenitori, insieme ai relativi imballaggi dei prodotti, saranno smaltiti a cura del fornitore nel rispetto della normativa in materia di SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI. OGNI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO E' IN CAPO ALLA DITTA APPALTANTE.

Ove il Fornitore non ottemperasse allo sgombrò dovranno applicarsi le stesse penali di cui all'art.10 del presente contratto OLTRE ALLE RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI CONSEGUENTI.

Articolo 8

Servizi e capitolato tecnico

1. Con la fornitura del servizio, il Fornitore è tenuto a prestare i servizi connessi indicati nell'oggetto del presente Contratto, per la durata ivi indicata con OBBLIGO DI INTERVENTO ENTRO LE 24 ORE in caso di malfunzionamento delle macchine o necessità di intervento tecnico.

Servizi istituto Belvedere : 5 macchine B/N e 2 a colori con funzionalità scanner (uffici e plesso centrale) + 2 macchine una B/N e una B/N e Colore con funzionalità scanner (plesso nuovo)

Articolo 9

Costi

- € 0,018 (zerovirgolazerodiciotto) + IVA (costo copie B/N formato A3 e A4);
- € 0,16 (zerovirgolasedici) + IVA (costo copie colore formato A3 e A4);
- € 1,66 (unovirgolasesantasei) + IVA (costo scheda A3 e A4).

Nei costi suindicati sarà compresa la fornitura gratuita di:

- N. 400 (quattrocento) schede gratuite;
- Carta formato A3 e formato A4;
- Toner (B/N e Colore) per le apparecchiature installate presso il Nostro Istituto;
- Manutenzione E SUPPORTO TECNICO entro le 24 ore.

Articolo 10

Penali

1) Per ogni giorno di ritardo nella consegna e nella messa in funzione delle apparecchiature/ intervento tecnico, non imputabile all'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicata una penale pari al due per mille del contributo offerto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dalla mancata erogazione del servizio. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna unitamente alle apparecchiature quanto a corredo delle stesse.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo

parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto. L'Istituto Magistrale di Belvedere Marittimo potrà richiedere i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, direttamente senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Articolo 11

Garanzia

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, in caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente documento, dal bando e dall'offerta, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 12

Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso

1. Il Fornitore ha la proprietà delle apparecchiature e delle licenze d'uso. Tutti i rischi di perdite, furti e danni alle apparecchiature fornite, durante il trasporto e la sosta nei locali, sono a carico del Fornitore. alcuna responsabilità potrà essere attribuita all'Amministrazione relativamente alla vigilanza sulle apparecchiature e tanto meno gli utenti potranno essere ritenuti responsabili per eventuali malfunzionamenti o danni.

Articolo 13

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, relativi all'Amministrazione e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto del D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.

Articolo 14

Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati, ai sensi del precedente articolo 7;

e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;

f) azioni giudiziarie/contenzioso intentato contro l'Amministrazione, ai sensi del successivo articolo 18;

3. Ci si riserva la risoluzione del contratto in ogni momento senza oneri per le parti in caso di disposizione in materia di indirizzo da parte della Provincia di Cosenza, Ente proprietario della struttura legittimato a decidere in materia.

Articolo 15

Danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni in virtù delle apparecchiature fornite, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 16

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 116 D.P.R. 163/06.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 17

Diritti di proprietà

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle macchine installate, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, fermo restando il diritto al risarcimento del danno e di risoluzione del contratto.

Articolo 18

Responsabili del Servizio

Il Fornitore, all'atto della stipula del presente atto, si obbliga a nominare un Responsabile del Servizio. Il Responsabile del Servizio così nominato sarà il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione.

Articolo 19

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Paola.

Articolo 20

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto del D.lgs.196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto medesimo.
2. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste degli artt. 7 e 8 D.lgs.196/2003.

Articolo 21

Oneri fiscali

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che la ditta è in regola con il DURC.

Articolo 22 Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso salvo diversa espressa volontà derogativa dell'Amministrazione manifestata per iscritto.

IL FORNITORE

Il sottoscritto Ventre Antonello, legale rappresentante della ditta **VEMAR sas di v.a. & c.**, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente tutte le clausole e condizioni.

PER L'AMMINISTRAZIONE

**Il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dei Licei "Tommaso Campanella" di Belvedere M.mo.
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli.**

Belvedere M.mo, 20/09/2019

Il Fornitore
Antonello Ventre


Vemar s.a.s.
L'Amministratore Unico



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli



Attestazione di conformità della copia per immagine dell'originale cartaceo

La sottoscritta Dirigente Scolastica Maria Grazia Cianciulli,

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 comma 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 che la copia per immagine del documento cartaceo avente ad oggetto <<**CONTRATTO IN REGIME DI PROROGA PER “INSTALLAZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI” A.S. 2019/20**>> è conforme all'originale cartaceo da cui è stata estratta e conservato presso l'Ufficio del DSGA dell'I.M. Campanella.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli